



DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E SOCIALE  
Direzione Regionale Attività Produttive e Rifiuti  
IL DIRETTORE

Prot. 222803.....

Roma, 16/12/2011

A tutte le Province del Lazio

A tutti i Comuni del Lazio

A tutte le Organizzazioni Sindacali

CENTRO PER LA VALORIZZAZIONE DEL TRAVERTINO  
ROMANO

Via N. Araldi n. 13  
00019 Tivoli - Fax 0774324633  
Presidente: Filippo Lippiello  
[segreteriaacvtr@virgilio.it](mailto:segreteriaacvtr@virgilio.it)

A.R.E.L.

Corso Garibaldi 62/b 5  
01100 Orte (VT) - Tel. e Fax 0761 401264  
[arelcave@virgilio.it](mailto:arelcave@virgilio.it)  
Presidente: Stelio Riccardo

CONSORZIO PER LA VALORIZZAZIONE DEL PERLATO  
CORENO SRL

Via Casale s.n.c.  
03040 Coreno Ausonio  
[perlatocoreno@tiscali.it](mailto:perlatocoreno@tiscali.it) - [carl.long@tiscali.it](mailto:carl.long@tiscali.it)

CONSORZIO DEL PEPERINO DI VITORCHIANO

Vedi sede del comune  
Presidente: Giorgio Filippi della  
Soc. Santa Fiora s.r.l.  
[giorgio.filippi@santafiorapietre.com](mailto:giorgio.filippi@santafiorapietre.com)

UNINDUSTRIA

Via Noale, 206  
00153 Roma - Tel. 06 5852141  
[andrea.aprile@un-industria.it](mailto:andrea.aprile@un-industria.it)

FEDERLAZIO

Viale Libano, 62  
00144 - ROMA  
[federlazio@federlazio.it](mailto:federlazio@federlazio.it)

OGGETTO: Indicazioni per la corretta applicazione dell'art. 3 comma 5 della L.R. 18 luglio 2011 n. 7 – di modifica all'art. 34 della L.R. 17/2004.

### **Premessa**

La legge regionale 6 dicembre 2004, n. 17, ha disciplinato in modo organico, le attività estrattive nella Regione Lazio ed è stata più volte aggiornata per adeguarla alle esigenze del settore. Tale normativa, però, ha mostrato nel tempo peculiari criticità con particolare riguardo alla corretta interpretazione di quegli articoli che disciplinano l'istituto della "proroga" e dell'"ampliamento" delle attività di cava attualmente in esercizio.

La L.R. 18 luglio 2011 n. 7, nel novellare alcune disposizioni della L.R. 17/2004, ha attribuito alle amministrazioni comunali un ampio margine operativo, pur condizionando tale operatività da un lato al rispetto ed alla salvaguardia del territorio e dall'altro a limitare variazioni e aggravamenti delle condizioni idrogeologiche delle aree circostanti il sito estrattivo.

In quest'ottica di riflessione e di analisi critica sui contenuti della normativa, in sede di prima applicazione, sono pervenute diverse segnalazioni dai Comuni interessati, dei Sindacati di Categoria e degli Operatori del settore estrattivo, sulle difficoltà applicative di alcuni dettati contenuti nella legge stessa.

L'intento primario della presente Circolare, è quello di fornire indicazioni operative e di supporto sull'applicazione della norma in generale della più volte legge regionale ed in particolare, a richiamare l'attenzione sull'esigenza di una corretta e sistematica interpretazione dell'art. 3, L.R. 18 luglio 2011 n. 7.

La Circolare medesima è indirizzata a tutti i Comuni a cui la Legge Regionale demanda la competenza in materia, alle Amministrazioni Provinciali e agli altri Enti indicati in epigrafe, che leggono per opportuna conoscenza.

### **Chiarimento normativo**

Giova preliminarmente richiamare la disposizione di cui all'art. 3 della L.R. n. 7/11:

*"1. Al solo fine di completare il piano di coltivazione e di recupero ambientale, il comune competente, previo parere della CRC, proroga, per un periodo di cinque anni, prorogabile, nel rispetto delle medesime procedure previste dal presente articolo, di ulteriori cinque anni, l'autorizzazione per l'attività di coltivazione in scadenza in data antecedente alla data di approvazione dei PTPG adeguati ai sensi dell'articolo 10.*



2. Al solo fine di completare il piano di coltivazione e di recupero ambientale, il comune competente, previo parere della CRC, proroga, per un periodo non superiore a cinque anni, l'autorizzazione per l'ampliamento dell'attività di coltivazione di cava e torbiera in scadenza in data antecedente alla data di approvazione dei PTPG adeguati ai sensi dell'articolo 10.

3. Le proroghe di cui ai commi 1 e 2 sono richieste dal titolare dell'autorizzazione almeno tre mesi prima della scadenza dell'autorizzazione stessa, presentando la documentazione appositamente disciplinata dal regolamento regionale di cui all'articolo 7.

4. Ai fini dell'applicazione del presente articolo si osservano le disposizioni dei precedenti capi, in quanto compatibili.

5. L'ulteriore proroga di cui al comma 1 dopo il primo quinquennio e la proroga di cui al comma 2 non devono comportare variazioni ed aggravamenti delle condizioni idrogeologiche delle aree circostanti il sito estrattivo ricadenti, in ogni caso, nell'ambito comunale. A tal fine l'amministrazione comunale deve commissionare ad università o ad altri enti abilitati alla valutazione del rischio idrogeologico uno studio per la determinazione degli effetti e dei pericoli connessi a tali variazioni o aggravamenti di cui tenere conto in sede di autorizzazione alle suddette proroghe”.

La *ratio legis* indicata dall'art. 3 della L.R. n. 7/2011, nel suo principio, è finalizzata ad evitare che il perdurare dell'attività estrattiva possa andare ad incidere negativamente sulle condizioni idrogeologiche del sito in esame.

A tal fine l'Amministrazione comunale, esperita l'istruttoria tecnico-amministrativa di rito, *al solo fine di completare il piano di coltivazione e di recupero ambientale, previo parere della CRC, proroga, per un periodo di cinque anni, prorogabile, l'autorizzazione per l'attività di coltivazione in scadenza in data antecedente alla data di approvazione dei PTPG adeguati ai sensi dell'articolo 10.*

Analogamente, *al solo fine di completare il piano di coltivazione e di recupero ambientale, il comune competente, previo parere della CRC, proroga, per un periodo non superiore a cinque anni, l'autorizzazione per l'ampliamento dell'attività di coltivazione di cava e torbiera in scadenza in data antecedente alla data di approvazione dei PTPG adeguati ai sensi dell'articolo 10.*

Il successivo comma 5, prevede espressamente che “l'**ulteriore proroga** di cui al comma 1, – che si riferisce quindi alla proroga che interviene **dopo** il rilascio della **prima proroga** all'esercizio della attività estrattiva – e la **proroga** di cui al comma 2 – che interviene **dopo** il rilascio dell'autorizzazione per l'ampliamento della attività di coltivazione di cava e torbiera – non devono

comportare variazioni ed aggravamenti delle condizioni idrogeologiche delle aree circostanti il sito estrattivo.

A tal fine, l'Amministrazione comunale deve valutare i possibili impatti che il protrarsi dell'attività estrattiva possa causare sulla falda sotterranea. L'indicata valutazione viene effettuata alla luce della documentazione trasmessa dal richiedente corredata anche di apposita relazione geologica, nonché degli elaborati tecnici e cartografici già depositati in atti al momento del rilascio della primaria autorizzazione, secondo quanto disposto dalla L.R. 17/2004. In esito a tali valutazioni, qualora venga riconosciuto un possibile potenziale effetto impattante dell'attività di cava sull'equilibrio idrogeologico dell'area, e **solo in tal caso**, l'Amministrazione comunale commissionerà all'Università o ad altri enti abilitati alla valutazione del rischio idrogeologico, uno studio per la determinazione degli effetti e dei pericoli connessi a tali variazioni o aggravamenti. L'esito di tale studio motiverà obbligatoriamente il provvedimento di diniego al rilascio dell'ulteriore proroga dell'autorizzazione originaria in scadenza o della proroga dell'autorizzazione all'ampliamento.

Sintetizzando quanto finora esposto, il significato precipuo della norma, a parere della scrivente Direzione è il seguente:

Il generico riferimento *“non devono comportare variazioni ed aggravamenti delle condizioni idrogeologiche delle aree circostanti il sito estrattivo nell'ambito del territorio comunale di riferimento”* non va interpretato nel senso più restrittivo e limitativo, ma nel senso che il Comune, **solo nella ipotesi in cui, all'esito della istruttoria svolta, ravvisi effettive e concrete possibilità che il continuare ad escavare possa procurare variazioni ed aggravamenti delle condizioni idrogeologiche delle aree circostanti il sito estrattivo, deve commissionare all'Università o ad altri enti abilitati alla valutazione del rischio idrogeologico, uno studio per la determinazione degli effetti e dei pericoli connessi a tali variazioni o aggravamenti.**

Nella ipotesi in cui, invece, dall'istruttoria svolta non emerge tale pericolo, l'Amministrazione comunale può rilasciare l'ulteriore proroga all'autorizzazione per l'attività estrattiva in scadenza, o la proroga dell'autorizzazione all'ampliamento.

Con riferimento alla norma commentata, i comuni chiamati a rilasciare gli atti autorizzativi ad essa consequenziali, sono invitati ad avviare i procedimenti amministrativi entro i termini e le modalità prescritti dalla L. 241/90 e successive modifiche, e quindi ad adottare i provvedimenti conclusivi in ordine alla normativa generale del settore estrattivo L.R. 17/2004, ciò anche al fine di

contemperare gli interessi posti a tutela dell'ambiente, dell'amministrazione regionale, degli imprenditori e dei lavoratori.

Si pone l'accento sull'importanza delle indicazioni contenute nella presente Circolare, in quanto dalla lettura così posta della norma *de quo* si otterrà una semplificazione applicativa della legge attualmente in vigore, la riduzione degli impatti ambientali sul territorio ed indispensabili ripercussioni positive sui livelli occupazionali del settore e suoi indotti.

IL DIRETTORE REGIONALE

(Dott. Mario Marotta)